

**Cassazione civ. sez. II, del 20 gennaio 2014, n. 1071**

*È peraltro il caso di ricordare in questa sede, che ai fini dell'interruzione e sospensione dell'usucapione vige il principio della tassatività degli atti interruttivi, costituiti dalla perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o da specifici atti giudiziali, per cui la mera diffida a riconsegnare la res da altri posseduta, non può ritenersi atto idoneo a sospendere o interrompere il possesso ai fini dell'usucapione ex artt. 2943 e 1165 c.c. cioè la perdita materiale del potere di fatto sul bene.*

*Secondo questa S.C. in tema di usucapione, poiché, con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art. 2943 cod. civ., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere o per iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapenteo (Cass. n. 16234 del 25/07/2011).*